



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-01-2009 (punto N. 17)

Delibera

N.30

del 22-01-2009

Proponente

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Vinicio Ezio Biagi

Estensore: Katia Belvedere

Oggetto:

Criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e sociale e modifica DGR n. 447/2006 e DGR n. 35/2007.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNI

RICCARDO CONTI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

ANNA RITA BRAMERINI

AGOSTINO FRAGAI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato A

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 26 del 17/03/2000, così come modificata dalla legge regionale n. 44 del 05/08/2003 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione”, ed in particolare, l’art. 3 comma 2 lett. b con il quale si stabilisce che gli organi di direzione politica definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 15 del 11/02/2005 “Modifiche ed integrazioni al procedimento amministrativo”, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di economicità, efficacia e pubblicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione della spesa pubblica;

Visto in particolare l’articolo 12 della legge 241/1990 nel quale è stabilito:

- comma 1 “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”
- comma 2 “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

Vista la legge regionale 9/1995, recante “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”, con particolare riferimento all’articolo 36 “Benefici finanziari”;

Vista la Delibera GR 447/2006, con la quale sono formulate le direttive relative all’assegnazione di contributi finalizzati all’organizzazione di attività, congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, manifestazioni ed iniziative similari nel settore socio-assistenziale;

Vista la Delibera GR 35/2007, con la quale si definiscono i criteri per la concessione di contributi finanziari in ordine all’organizzazione di iniziative in materia sanitaria e socio sanitaria limitatamente all’organizzazione ed allo svolgimento di:

- convegni, congressi, seminari ed iniziative similari;
- attività di sensibilizzazione rivolte agli utenti e/o agli operatori del Servizio sanitario toscano;
- progetti organizzati e realizzati esclusivamente da soggetti privati senza fini di lucro, le cui attività, rivolte a favore degli utenti del Servizio sanitario toscano sono coerenti con le finalità istituzionali della Regione Toscana in materia di tutela della salute;

Valutato opportuno, in ragione della costante evoluzione del quadro normativo e, al tempo stesso, della sempre maggiore complessità delle esigenze che caratterizzano il sistema sanitario e sociale della Regione Toscana, adottare un apposito provvedimento al fine di stabilire criteri generali per la concessione di contributi a favore di attività e progetti in materia socio-sanitaria, modificando, per la parte di interesse, le sopracitate delibere 447/2006 e 35/2007;

Preso atto che tale processo di innovazione risponde, innanzitutto, alla esigenza di attuare le disposizioni della legge 241/1990 e della legge regionale 9/1995, in materia di benefici finanziari, in modo tale da rafforzare i principi di trasparenza ed equità dell'azione amministrativa, definendo puntualmente i criteri di erogazione dei contributi, e consentendo, contestualmente, una puntuale tracciabilità degli interventi effettuati, un costante controllo dell'impiego delle risorse ed una più funzionale gestione dei competenti capitoli del bilancio regionale;

Considerato che gli obiettivi generali del PSR 2008/2010 del PISR 2007/2010 prevedono un'ampia integrazione tra i soggetti istituzionali, ai quali compete l'organizzazione sanitaria e socio sanitaria con le istituzioni scientifiche (università, istituti scientifici ed enti di ricerca) e le associazioni di volontariato e sociali senza fini di lucro;

Considerato che talune progettualità, in materia sanitaria e sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sanitaria e sociale, garantendo, altresì, il suddetto processo di integrazione promosso dal PSR e dal PISR;

Valutato, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di concedere eventuali contributi in merito alle iniziative suddette, qualora il soggetto titolare ritenga di richiedere alla Regione Toscana l'assegnazione di un apposito contributo;

Ritenuto, pertanto, di determinare con il presente provvedimento i criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e sociale, così come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di modificare la Delibera GR 447/2006, ritenendo la stessa applicabile esclusivamente all'assegnazione di contributi finalizzati all'organizzazione di congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, manifestazioni ed iniziative similari nel settore socio-assistenziale, ed in particolare escludendo dall'allegato 1, all'art.1, nella parte inerente l'oggetto della direttiva, gli ulteriori ambiti di applicazione, che saranno disciplinati dalla presente Delibera e dagli atti conseguenti;

Ritenuto di modificare la Delibera GR 35/2007, ritenendo la stessa applicabile esclusivamente alla concessione di contributi finanziari per lo svolgimento di convegni, congressi, seminari ed iniziative similari, ed in particolare abrogando dall'allegato 1 della medesima delibera, nella parte inerente le iniziative ammissibili, quelle di cui alla lettera b e c, che saranno disciplinate dalla presente Delibera e dagli atti conseguenti;

Considerato necessario prevedere che ogni anno con appositi provvedimenti di Giunta Regionale siano determinati, per l'ambito sanitario e per l'ambito sociale:

- i prioritari macro-ambiti di attività, cui le iniziative finanziabili devono fare riferimento;
- la definizione di criteri di valutazione suppletivi, in ragione degli ambiti individuati;

- la entità massima del contributo erogabile, nonché la percentuale massima del contributo erogabile rispetto al costo complessivo del progetto, percentuale, che potrà essere, eventualmente, individuata anche in ragione della natura del soggetto richiedente e, comunque, non potrà essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto;
- gli aspetti procedurali di erogazione dei contributi;

Ritenuto di demandare ai settori competenti della Direzione Generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà” la valutazione sulla concreta finanziabilità dei contributi richiesti, valutazione da realizzarsi sulla base dei criteri dall’allegato A della presente delibera e dagli atti conseguenti;

Considerato che, in conformità a quanto sancito dal comma 2 dell’art 12 della legge 241/1990 e dal comma 1 dell’art. 35 della legge regionale 9/1995, è necessario che i singoli provvedimenti di concessione dei contributi devono contenere espressa motivazione circa l’osservanza dei criteri e delle modalità determinati dalla presente delibera e dagli atti conseguenti;

Preso atto che le disposizioni della presente delibera non si applicano: agli enti, agenzie ed aziende dipendenti della Regione, alle iniziative alla quali la Regione Toscana partecipa quale ente organizzatore e/o copromotore, nonché alle iniziative per le quali la erogazione di contributi è prevista da apposita disposizione nazionale o regionale, con lo stanziamento di specifiche risorse economiche.

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri generali per la concessione di contributi finanziari in materia sanitaria e sociale, così come definiti nell’allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di modificare la Delibera GR 447/2006, ritenendo la stessa applicabile esclusivamente all’assegnazione di contributi finalizzati all’organizzazione di congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, manifestazioni ed iniziative simili nel settore socio-assistenziale, ed in particolare escludendo dall’allegato 1, all’art.1, nella parte inerente l’oggetto della direttiva, gli ulteriori ambiti di applicazione, che saranno disciplinati dalla presente Delibera e dagli atti conseguenti;
3. di modificare la Delibera GR 35/2007, ritenendo la stessa applicabile esclusivamente alla concessione di contributi finanziari per lo svolgimento di convegni, congressi, seminari ed iniziative simili, ed in particolare abrogando dall’allegato 1 della medesima delibera, nella parte inerente le iniziative ammissibili, quelle di cui alla lettera b e c, che saranno disciplinate dalla presente Delibera e dagli atti conseguenti;
4. di prevedere che ogni anno con appositi provvedimenti di Giunta Regionale siano determinati, per l’ambito sanitario e per l’ambito sociale:
 - i prioritari macro-ambiti di attività, cui le iniziative finanziabili devono fare riferimento;

- la definizione di criteri di valutazione suppletivi, in ragione degli ambiti individuati;
 - la entità massima del contributo erogabile, nonché la percentuale massima del contributo erogabile rispetto al costo complessivo del progetto, percentuale, che potrà essere, eventualmente, individuata anche in ragione della natura del soggetto richiedente e, comunque, non potrà essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto;
 - gli aspetti procedurali di erogazione dei contributi;
5. di demandare ai settori competenti della Direzione Generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà” la valutazione sulla concreta finanziabilità dei contributi richiesti, valutazione da realizzarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato A della presente delibera e degli atti conseguenti;
 6. di prevedere che, in conformità a quanto sancito dal comma 2 dell'art 12 della legge 241/1990 e dal comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 9/1995, i singoli provvedimenti di concessione dei contributi devono contenere espressa motivazione circa l'osservanza dei criteri di cui all'allegato A della presente delibera e degli atti conseguenti;
 7. di stabilire le disposizioni della presente delibera non si applicano: agli enti, agenzie ed aziende dipendenti della Regione, alle iniziative alla quali la Regione Toscana partecipa quale ente organizzatore e/o copro motore, alle iniziative per le quali la erogazione di contributi è prevista da apposita disposizione nazionale o regionale, con lo stanziamento di specifiche risorse economiche.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 18, comma 2 lett a) della LR 23/2007, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Direttore Generale
VINICIO EZIO BIAGI

ALLEGATO A

Iniziative ammissibili

Ai fini della concessione dei contributi finanziari in materia sanitaria e sociale, sono ammesse le richieste riguardanti:

- attività e progetti che presentino particolare rilevanza ed utilità in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel PSR e nel PISR, con particolare riferimento ai macro-ambiti di intervento definiti annualmente con gli appositi atti deliberativi, di cui al punto 4 del dispositivo della presente delibera.

Tali iniziative, per essere oggetto di eventuale contributo, devono:

- avere contenuti e scopi che siano rispondenti alle finalità istituzionali della Regione Toscana e coerenti con i programmi e gli obiettivi fissati dalla normativa e dagli atti di programmazione della Regione stessa nel settore sanitario e sociale;
- avere svolgimento all'interno del territorio regionale ovvero devono produrre un evidente effetto in ordine al perseguimento degli obiettivi di interesse, in ambito sanitario e sociale, per il territorio regionale.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi possono essere esclusivamente i seguenti:

- soggetti pubblici, ivi comprese le Università, gli Istituti scientifici e gli enti di ricerca;
- associazioni, organizzazioni ed enti privati senza scopo di lucro, con sede operativa all'interno del territorio regionale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, sono coerenti con le finalità istituzionali della Regione Toscana in materia sanitaria e sono funzionali agli obiettivi della programmazione regionale;

Esclusioni

Non possono essere concessi contributi:

- a enti, organizzazione o associazioni con fini di lucro o comunque per iniziative che prevedono l'esercizio di attività commerciali;
- a enti organizzazione o associazioni aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Toscana;

Criteri generali di valutazione

La valutazione sulla concreta erogabilità dei contributi, da parte dei settori competenti della Direzione Generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", è basata sui seguenti criteri generali e sui criteri suppletivi determinati con gli appositi atti deliberativi, di cui al punto 4 del dispositivo della presente delibera:

- particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel PSR e nel PISR, con particolare riferimento ai macro-ambiti suddetti;
- dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione;
- presenza di altri partners, con particolare attenzione a soggetti con carattere istituzionale;
- eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;
- idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;
- congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui capitoli di bilancio di pertinenza.

Contributo

Con gli appositi atti deliberativi, di cui al punto 4 del dispositivo della presente delibera, è determinata la entità massima del contributo erogabile, nonché la percentuale massima del contributo erogabile rispetto al costo complessivo del progetto, percentuale, che potrà essere, eventualmente, individuata anche in ragione della natura del soggetto richiedente e, comunque, non potrà essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

Ai fini della determinazione del contributo non sono ritenute ammissibili le spese relative al personale addetto alle funzioni ordinarie e continuative e ai costi fissi inerenti la ordinaria gestione dell'attività relativa al soggetto richiedente.

La erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di un progetto contenente una relazione illustrativa sulle finalità e le modalità di svolgimento delle attività progettuali, una scheda finanziaria strutturata per singole voci di spesa, il piano di finanziamento, nonché copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per la stessa iniziativa e/o l'entità di eventuali contributi assegnati. La liquidazione di una somma non superiore al 50% del contributo concesso sarà effettuata alla comunicazione di avvio delle attività e la restante somma alla presentazione di analitica rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione finale.

Il contributo assegnato dalla Regione Toscana potrà cumularsi a quello eventualmente accordato da altro soggetto, fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto. La Regione Toscana provvederà all'eventuale recupero della quota della somma eccedente il costo totale del progetto, anche se già erogata.

Controlli e verifiche

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e verifiche opportuni in ordine allo svolgimento dell'iniziativa e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi, riservandosi la facoltà di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o di scorretto utilizzo del contributo, e la facoltà di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa.